

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1409

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e **Ministro del tesoro**
(DINI)

e dal **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**
(LUCHETTI)

di concerto col **Ministro delle finanze**
(FANTOZZI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(MASERA)

e col **Ministro della sanità**
(GUZZANTI)

(V. Stampato Camera n. 1949)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 febbraio 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 1995*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa
della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza
ambientale dell'ottobre 1994

INDICE

Disegno di legge	»	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1995, N. 30*All'articolo 1:*

al comma 1, le parole da: «nei compartimenti marittimi della regione Puglia» fino a: «Gallipoli e Taranto,» sono sostituite dalle seguenti: «, per le unità»; dopo le parole: «abilitate alla pesca professionale» sono inserite le seguenti: «operanti nel territorio nazionale, comprese le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia»; e le parole: «per quarantacinque giorni» sono soppresse;

al comma 3, dopo le parole: «Ai mitilicoltori» sono inserite le seguenti: «operanti nel territorio nazionale, comprese le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia»; e dopo le parole: «Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «nell'ammontare massimo»;

al comma 5, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato»;

al comma 6, le parole da: «entro il 28 febbraio 1995» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui lire 18.600 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni per l'attuazione del comma 3, nonché la spesa di lire 37.200 milioni per l'anno 1995 per l'attuazione del comma 1»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Quota parte degli importi di lire 18.600 milioni per l'anno 1994 e di lire 37.200 milioni per l'anno 1995 di cui al comma 7, per un ammontare rispettivamente pari a lire 6.200 milioni e a lire 12.400 milioni, è riservata alle unità dei compartimenti marittimi della regione Puglia».

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente a lire 30.600 milioni per l'anno 1994 e a lire 37.200 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 28.600 milioni per l'anno 1994, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1994, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione competente; quanto a lire 37.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

Decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1995.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a sostegno del mercato dei prodotti ittici per fronteggiare le conseguenze della recente emergenza ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Fondo di solidarietà sociale della pesca).

1. In dipendenza della crisi che ha colpito il mercato dei prodotti ittici, a causa della infezione manifestatasi nei mesi di ottobre e novembre 1994 nei compartimenti marittimi della regione Puglia, di cui alle ordinanze della regione Puglia del 22 ottobre 1994, n. 532, e del Ministro della sanità del 31 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1994, per le unità dei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto, abilitate alla pesca professionale, è corrisposto all'armatore per

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994

Articolo 1.

(Fondo di solidarietà sociale della pesca).

1. In dipendenza della crisi che ha colpito il mercato dei prodotti ittici, a causa della infezione manifestatasi nei mesi di ottobre e novembre 1994, **per le unità abilitate alla pesca professionale, operanti nel territorio nazionale, comprese le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia** è corrisposto all'armatore il premio previsto dal decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, in materia di fermo biologico, e dalle relative norme di attuazione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

quarantacinque giorni il premio previsto dal decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, in materia di fermo biologico, e dalle relative norme di attuazione.

2. Al personale imbarcato sulle unità di cui al comma 1 è comunque corrisposto a cura dell'armatore il salario minimo garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ai mitilicoltori, danneggiati in modo rilevante dagli eventi di cui al comma 1, è corrisposto un premio determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di:

a) lire 10 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione superiore a 250 mila metri quadrati;

b) lire 5 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione inferiore a 250 mila metri quadrati;

c) lire 1,5 milioni ai pescatori di cozze che hanno effettuato la prescritta dichiarazione statistica.

4. Gli indennizzi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 non sono cumulabili.

5. Al fine di conseguire la concessione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 3 la domanda è presentata a cura dell'armatore, dell'imprenditore o del pescatore alla capitaneria di porto competente per territorio entro il 31 dicembre 1994. Alla domanda è allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza della crisi di cui al comma 1. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile dichiarato. Trovano applicazione, in caso di non veridicità del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Il pagamento dell'indennizzo previsto dai commi 1 e 3 è disposto, anche in deroga alle norme di contabilità, dalla capitaneria di porto, entro il 28 febbraio 1995, sulla base degli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dopo aver valutato la ragionevolezza della richiesta.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui lire 18.600 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni per l'attuazione del comma 3. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 potranno essere utilizzate nell'anno successivo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. Ai mitilicoltori **operanti nel territorio nazionale, comprese le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia**, danneggiati in modo rilevante dagli eventi di cui al comma 1, è corrisposto un premio determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali **nell'ammontare massimo** di:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

4. *Identico.*

5. Al fine di conseguire la concessione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 3 la domanda è presentata a cura dell'armatore, dell'imprenditore o del pescatore alla capitaneria di porto competente per territorio entro il **31 marzo 1995**. Alla domanda è allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza della crisi di cui al comma 1. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile dichiarato. Trovano applicazione, in caso di non veridicità del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, **salvo che il fatto costituisca più grave reato.**

6. Il pagamento dell'indennizzo previsto dai commi 1 e 3 è disposto, anche in deroga alle norme di contabilità, dalla capitaneria di porto, **sulla base di apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.**

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui lire 18.600 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni per l'attuazione del comma 3, **nonchè la spesa di lire 37.200 milioni per l'anno 1995 per l'attuazione del comma 1.**

7-bis. Quota parte degli importi di lire 18.600 milioni per l'anno 1994 e di lire 37.200 milioni per l'anno 1995 di cui al comma 7, per un ammontare rispettivamente pari a lire 6.200 milioni e a lire 12.400 milioni, è riservata alle unità dei compartimenti marittimi della regione Puglia.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

(*Campagne promozionali*).

1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1994, per la realizzazione di una campagna di prevenzione, di informazione e di educazione alimentare sul consumo dei prodotti ittici.

2. Le dotazioni finanziarie della campagna di cui al comma 1, per la quale non si applica il limite previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e le ulteriori disponibilità in materia di campagne promozionali previste dal IV Piano triennale della pesca ed acquacoltura possono essere destinate, anche parzialmente, al potenziamento della campagna istituzionale prevista dal citato Piano triennale. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Articolo 3.

(*Norme finanziarie*).

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente a lire 30.600 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 28.600 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

(Campagne promozionali).

Identico

Articolo 3.

(Norme finanziarie).

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente a lire 30.600 milioni per l'anno 1994 e a **lire 37.200 milioni per l'anno 1995**, si provvede, quanto a lire 28.600 milioni per l'anno 1994, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1994, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione competente; **quanto a lire 37.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.**

2. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1995.

SCÀLFARO

DINI - LUCHETTI - FANTOZZI - MASERA
- GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

